

**Maggio 2023**

### **Le informative per l'azienda**

---

Permessi/congedi per disabili ed UniEmens	pag.	2
<i>Ticket</i> di licenziamento per lavoratori padri	pag.	5
Modifiche alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico	pag.	7
Cessione di azioni da piani di <i>stock option</i>	pag.	10

### **L'agenda delle scadenze**

---

Principali scadenze dal 1° al 31 maggio 2023	pag.	12
--	------	----

### **Scadenze contrattuali**

---

Principali scadenze contrattuali del mese di maggio 2023	pag.	15
--	------	----

#### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Oggetto: **PERMESSI/CONGEDI PER DISABILI ED UNIEMENS**

A seguito delle novità normative in materia di permessi ex articolo 33, L. 104/1992 e di congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001 introdotte dal D.Lgs. 105/2022, in vigore dal 13 agosto 2022, con la circolare n. 39/2023 l'Inps ha fornito indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle citate disposizioni. In particolare, si ricorda che il Decreto 105/2022:

- ha modificato l'articolo 33, L. 104/1992, eliminando il principio del “*referente unico dell'assistenza*” con riferimento alla fruizione dei permessi mensili dallo stesso articolo disciplinati al comma 3;
- ha novellato il comma 5, articolo 34, D.Lgs. 151/2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo;
- ha modificato il comma 5, articolo 42, D.Lgs. 151/2001, introducendo il “*convivente di fatto*” tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario e ha previsto che, qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario.

L'Inps riesaminerà sulla base dei chiarimenti forniti i provvedimenti già adottati e le istanze già pervenute e non ancora definite relativamente ai rapporti non esauriti (situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o prescrizione del diritto).

Per la corretta gestione dei permessi mensili e del congedo straordinario nei flussi Uniemens, sono stati introdotti nuovi codici evento e codici conguaglio che sostituiscono quelli vigenti e la cui applicazione è obbligatoria a partire dal mese di competenza maggio 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'Inps.

### **Permessi mensili**

Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni di permesso mensile per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. In precedenza, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - ad esclusione dei genitori - la fruizione dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.

La dichiarazione del disabile, che indica l'intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l'istanza, deve essere allegata alla domanda da parte di ogni richiedente e il provvedimento di autorizzazione (inviato dall'Inps al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente)

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei 3 giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi. Pertanto, è possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso (articolo 33, comma 6) e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza (articolo 33, comma 3).

Circa la cumulabilità tra giorni di permesso mensili (articolo 33, comma 3, L. 104/1992), prolungamento del congedo parentale (articolo 33, D.Lgs. 151/2001) e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (articolo 42, comma 1, D.Lgs. 151/2001), l'Inps precisa quanto segue:

- la fruizione dei suddetti benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, deve intendersi non cumulativa nell'arco del mese;
- qualora sia presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni ai giorni di permessi *ex* articolo 33, L. 104/1992, per assistere la stessa persona disabile grave, in corso di validità negli stessi mesi, saranno sospese e riattivate d'ufficio per i periodi successivi già oggetto di precedenti provvedimenti di accoglimento;
- per i mesi in cui uno o entrambi i genitori siano autorizzati a fruire di giornate di prolungamento del congedo parentale oppure delle ore di riposo giornaliero a esso alternative, non potranno essere accolte nuove domande di giorni di permesso mensili per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave.

L'applicazione per la presentazione telematica della domanda è stata aggiornata secondo le nuove disposizioni e per richiedere la trasmissione della "*Dichiarazione disabile*" anche per le richieste di giorni di permesso mensili per assistenza alle persone disabili in situazioni di gravità minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre o il padre.

### **Prolungamento del congedo parentale**

Per i periodi di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 13 agosto 2022, è previsto che gli stessi non comportino la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Eventuali deroghe da parte della contrattazione collettiva potranno però riferirsi esclusivamente agli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio: la contrattazione collettiva potrà quindi prevedere, in ordine a tali emolumenti, un trattamento di miglior favore per i lavoratori interessati.

#### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Congedo straordinario

In merito all'introduzione del convivente di fatto tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo, l'Inps ha precisato che:

- si intendono per «*conviventi di fatto*» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile e accertata sulla base della dichiarazione anagrafica prevista;
- ai fini della concessione del diritto basta la dichiarazione del richiedente nella domanda di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

Dal 13 agosto 2022, è possibile perciò usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il “*coniuge convivente*” /la “*parte dell'unione civile convivente*” /il “*convivente di fatto*” della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “*coniuge convivente*” /della “*parte dell'unione civile convivente*” /del “*convivente di fatto*”;
3. uno dei “*figli conviventi*” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei “*fratelli o sorelle conviventi*” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un “*parente o affine entro il terzo grado convivente*” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui i soggetti di cui ai punti precedenti siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario e la stessa deve essere, comunque, garantita per tutta la fruizione del congedo.

Ai fini della valutazione della spettanza del diritto, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l'inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

L'applicazione per la domanda telematica è stata aggiornata per consentirne la presentazione da parte dei conviventi di fatto e dei familiari normativamente previsti anche qualora la convivenza con il disabile grave sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo e per richiedere la trasmissione della “*Dichiarazione disabile*” anche per assistere le persone disabili minorenni, se non già inviata, purché il richiedente della prestazione non sia la madre e il padre.

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Oggetto: **TICKET DI LICENZIAMENTO PER LAVORATORI PADRI**

Con il messaggio n. 1356/2023, l'Inps ha fornito precisazioni sugli aspetti contributivi connessi al godimento dei congedi previsti per i lavoratori padri, nonché le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens, con particolare riguardo alle dimissioni nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e all'obbligo di versamento del c.d. *ticket* di licenziamento.

Si ricorda che i congedi per i padri lavoratori sono di 2 tipi:

1. obbligatorio (10 giorni lavorativi o 20 in caso di parto plurimo di astensione dal lavoro, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio; il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo);
2. alternativo (astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre).

Per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo. Inoltre, durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, il lavoratore ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso.

Il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo ha diritto all'indennità di disoccupazione NASpl qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

### **Aspetti contributivi**

Le dimissioni del lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, se intervenute nel periodo di durata del congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell'obbligo contributivo c.d. *ticket* di licenziamento.

In particolare, l'obbligo contributivo in argomento, già previsto nelle ipotesi di congedo di paternità alternativo, sussiste anche in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio.

In questa seconda ipotesi (congedo obbligatorio):

- il datore di lavoro è tenuto all'adempimento contributivo per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'arco temporale che decorre dai 2 mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di 1 anno di età del bambino;

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

- l'obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data.

Per quanto attiene al momento impositivo e alla misura del contributo valgono i chiarimenti delle circolari n. 40/2020 e n. 137/2021, tuttavia per le dimissioni intervenute prima del 12 aprile 2023 il datore di lavoro dovrà versare il contributo entro il 16 luglio 2023 senza aggravio di sanzioni e interessi.

Il contributo non è dovuto, sino al 31 dicembre 2023, nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista.

L'obbligo contributivo sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura.

### **Indicazioni operative**

Per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, si deve utilizzare il codice <TipoCessazione> "1S", che assume il più ampio significato di *"Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n.151/2001"*.

Ai fini del versamento del c.d. *ticket* di licenziamento, ci si deve attenere alle indicazioni operative della circolare 40/2020.

Per le cessazioni intervenute prima del 12 aprile 2023 occorre operare con l'invio di flussi regolarizzativi sull'ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il 16 luglio 2023, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione "1S" e il codice "M400".

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## **Oggetto: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO**

A decorrere dal 1° gennaio 2023 la Legge di Bilancio 2023 è intervenuta sulla disciplina dell'Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico.

Per effetto degli interventi attuati, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, sono incrementati nella misura del 50% gli importi dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di età inferiore a un anno. Il medesimo incremento è riconosciuto anche per i nuclei familiari con almeno 3 figli, per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni, a condizione che abbiano un ISEE non superiore alla soglia di 40.000 euro, annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Viene modificato anche l'importo della maggiorazione forfettaria per i nuclei con almeno 4 figli a carico, che, con decorrenza dalla mensilità di gennaio 2023, viene incrementata nella misura del 50%. L'intervento della Legge di Bilancio 2023 comporta inoltre la stabilizzazione, a regime, degli importi più alti che erano stati previsti, limitatamente all'annualità con competenza 2022, in favore dei nuclei con figli disabili. Con riferimento ai predetti nuclei familiari, viene esteso in via transitoria fino al 2024 anche l'incremento in misura fissa della maggiorazione ove spettante.

### **Nuclei con figli di età inferiore a un anno**

Per ciascun figlio di età inferiore a un anno, tenuto conto delle citate modifiche l'importo dell'Assegno unico e universale calcolato sulla base del valore ISEE e adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita, è incrementato nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

### **Incrementi per nuclei familiari numerosi**

L'incremento dell'importo dell'Assegno unico e universale nella misura del 50% è riconosciuto anche per i nuclei con tre o più figli, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni. In tale caso, l'aumento è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2023, solo per livelli di ISEE fino a 43.240 euro (soglia rivalutata per l'anno 2023).

Resta ferma l'applicazione, in presenza di figli successivi al secondo, della maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 230/2021, pari a un massimo di 91,90 euro per un ISEE fino a 16.215 euro (importi rivalutati per l'anno 2023).

Nel caso di nuclei con almeno quattro figli, la maggiorazione mensile pari a 100 euro, prevista dall'articolo 4, comma 10, D.Lgs. 230/2021, viene incrementata del 50% e, dunque, aumentata a 150 euro mensili.

Riguardo ai nuclei numerosi, si ricorda che l'Assegno unico e universale spetta solo per i figli che hanno i requisiti per la prestazione, benché ai fini della numerosità del nucleo stesso vadano

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365



considerati tutti i figli a carico dei genitori secondo le regole di appartenenza al nucleo valide ai fini ISEE.

### **Nuclei con figli disabili**

La Legge di Bilancio 2023 ha reso strutturale, per i nuclei familiari in cui è presente un soggetto con disabilità, l'assetto che era stato già delineato con il D.L. 73/2022.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- ai nuclei con figli disabili senza limiti di età è corrisposto l'Assegno unico e universale con importi fino a un massimo di 189,20 euro per ISEE inferiore o uguale a 16.215 euro;
- le maggiorazioni in funzione del grado di disabilità per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età sono stabilmente equiparate a quelle dei figli disabili minorenni.

Inoltre, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 9-*bis*, D.Lgs. 230/2021, è confermato per l'anno 2023 e l'anno 2024.

A tale ultimo riguardo, si chiarisce che tale incremento si applica senza subire decurtazioni alle maggiorazioni transitorie di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 230/2021, per le quali è, invece, prevista la graduale riduzione nel seguente modo:

- a) per l'intero, nell'anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
- b) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;
- c) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

### **Modalità e termini di presentazione dell'ISEE**

A partire dal 1° marzo 2023, per coloro che hanno già trasmesso la domanda di Assegno unico e universale all'Inps entro il 28 febbraio 2023, che non sia stata respinta né revocata, decaduta o oggetto di rinuncia, non sussiste l'onere di ripresentarne una nuova per continuare a fruire dell'Assegno medesimo per tutto il periodo 2023.

Al riguardo, si precisa che tale semplificazione non riguarda anche l'onere di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), la cui validità si conferma essere annuale.

Per la presentazione dell'ISEE il nuovo Portale Unico ISEE consentirà di presentarlo *online*, anche in modalità precompilata. Con il nuovo Portale sono state unificate, in un solo punto di accesso, le varie modalità di acquisizione dell'ISEE (precompilato e non precompilato) e lo stesso sostituirà tutti i portali preesistenti.

Per espressa disposizione normativa, fanno eccezione al principio generale gli importi dell'Assegno unico e universale relativi ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. In tale caso, infatti, al fine di salvaguardare il diritto di coloro che non hanno presentato la DSU nei primi due mesi dell'anno, l'articolo 6, comma 7, D.Lgs. 230/2021, in deroga alla disciplina generale in materia di ISEE, indica che si potrà fare riferimento all'ISEE in corso di validità al mese di dicembre dell'anno precedente per calcolare le predette rate di gennaio e febbraio, benché tale ISEE sia scaduto.

#### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365



Tenuto conto di ciò, l'Inps procederà in linea generale a calcolare le rate della prestazione di gennaio e febbraio 2023 a valere sull'ISEE 2022.

Per le rate di Assegno unico e universale che decorrono da marzo 2023, al fine di determinarne i relativi importi spettanti, sarà presa a riferimento l'attestazione ISEE 2023.

Qualora al momento dell'elaborazione della domanda di Assegno unico e universale l'ISEE non sia stato ancora aggiornato, la prestazione sarà erogata con gli importi al minimo di legge, fermo restando che se l'ISEE venisse presentato entro il 30 giugno 2023, l'Inps procederà a un conguaglio d'ufficio garantendo gli importi più elevati della prestazione e i relativi arretrati.

### **Precisazioni sui permessi di soggiorno validi per la percezione dell'Assegno unico e universale**

Tra i permessi di soggiorno che permettono di percepire l'Assegno unico e universale rientra anche quello per protezione temporanea, che viene rilasciato alle persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso.

### **Simulatore di calcolo**

In ultimo si evidenzia che sul sito istituzionale dell'Inps ([www.inps.it](http://www.inps.it)) è stata rilasciata una nuova versione del simulatore dell'Assegno Unico che permette di calcolare l'importo dell'Assegno che verrà corrisposto nel 2023, applicando le disposizioni della Legge di Bilancio.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Oggetto: **CESSIONE DI AZIONI DA PIANI DI STOCK OPTION**

Si informano i Signori Clienti che l'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello 11 aprile 2023, n. 289, ha fornito importanti chiarimenti relativamente a piani di *stock option* maturati all'estero.

In particolare, l'istante dell'interpello, nel corso del 2021, quando era fiscalmente residente negli Stati Uniti, ha ricevuto, un determinato numero di azioni il cui valore è stato integralmente assoggettato a tassazione federale negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente con aliquota media del 37%. Egli ha poi trasferito, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la propria residenza fiscale in Italia, senza scontare alcuna *exit tax* negli Stati Uniti.

Volendo procedere alla vendita delle azioni conseguite nell'ambito del citato piano di azionariato, per effetto della cessione a titolo oneroso, l'Istante conseguirà redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), Tuir, e, pertanto, ha richiesto chiarimenti circa le modalità di determinazione di tali redditi in relazione alla cessione delle suddette azioni, in particolare, l'Istante chiede se, ai fini della determinazione di tali redditi che conseguirà nel corso del 2022, in relazione alla vendita delle azioni ricevute nel 2021, possa utilizzare come costo il valore di mercato che è stato assoggettato a tassazione negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente.

L'Agenzia delle entrate innanzitutto ricorda come l'articolo 49, Tuir definisca redditi di lavoro dipendente quelli che *"derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri"* e, ai fini della determinazione di tali redditi, il successivo articolo 51 stabilisce che *"il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Sulla base di quest'ultima disposizione costituiscono redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, tra i quali rientra il valore normale delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani o esteri determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir.

Con la risoluzione n. 92/E/2009 è stato chiarito che in applicazione del principio di cassa che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente, il reddito costituito dalle azioni assegnate si deve considerare prodotto nel momento in cui le stesse sono attribuite al dipendente, ossia entrano nella sua disponibilità.

Pertanto, in base ai criteri ordinari di territorialità, qualora l'attribuzione si realizza in un periodo d'imposta in cui il beneficiario è fiscalmente residente in Italia, l'intero valore delle azioni assegnate è soggetto ad imposizione nello Stato, a prescindere dal fatto che i titoli retribuiscono eventualmente anche le prestazioni lavorative che, nel periodo di *vesting*, il dipendente ha reso all'estero mentre era ivi residente.

Ai fini dell'individuazione del periodo di imposta in cui considerare prodotto il reddito, occorre avere riguardo al momento in cui, per effetto del piano di azionariato, tali diritti si convertono in azioni, non

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

rilevando l'effettiva consegna del titolo o le annotazioni contabili successive (cfr. risoluzioni n. 29/E/2001 e n. 366/E/2007).

Per quanto riguarda i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate l'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), Tuir stabilisce che costituiscono redditi diversi *“le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni”*.

Con particolare riguardo ai piani di *stock option*, la circolare n. 30/E/2000 ha specificato che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito dalla vendita e il valore normale delle azioni al momento dell'assegnazione, a condizione che detto valore sia stato assoggettato a tassazione a titolo di lavoro dipendente.

In altri termini, il valore normale delle azioni è assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione quale compenso in natura in capo al dipendente.

Nel caso di specie, le azioni sono state attribuite al dipendente istante in un periodo d'imposta in cui lo stesso era residente all'estero e ivi assoggettate a tassazione come reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del *vesting* (c.d. *Fair Market Value*) e, pertanto, detto valore costituisce costo di acquisto delle stesse, ai sensi del citato articolo 68, comma 6, Tuir, ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), Tuir.

**COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MAGGIO 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 maggio 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

### Lunedì 1° maggio

#### **Lavori usuranti – Domanda di accesso al beneficio per la pensione anticipata**

Entro il 1° maggio 2023, i lavoratori addetti ai lavori usuranti che maturano i requisiti agevolati (anagrafici e contributivi) nel 2024 possono presentare apposita domanda all'Inps per ottenere il riconoscimento del beneficio per lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, necessario per l'accesso alla pensione anticipata.

### Venerdì 5 maggio

#### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

### Martedì 16 maggio

#### **Sostituti di imposta – Addizionali regionale e comunale**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Sostituti di imposta – Acconto addizionale comunale**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

#### **Sostituti di imposta – Versamenti ritenute alla fonte**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti di imposta nel mese precedente.

### *COREAS STP SRL*

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

### **Lavoratori dipendenti – Contribuzione Inps**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

### **Inps - Spettacolo e sportivi professionisti contribuzione ex Enpals**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals dalle imprese dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

### **Gestione separata – Contribuzione Inps**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

### **Pescatori autonomi – Contribuzione Inps**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

### **Giornalisti e praticanti – Contribuzione Inps ex Inpgi**

Versamento dei contributi dovuti *all'ex* Inpgi, relativi al mese precedente, per le aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

### **Giornalisti e praticanti – Contribuzione Casagit**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit, relativi al mese precedente, per i datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

### **Artigiani e commercianti – Contribuzione Inps**

Versamento dei contributi, relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti all'Inps sul minimale da parte di artigiani e commercianti.

### **Autoliquidazione Inail - Versamento rata premio**

Versamento della 2° rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

## **Sabato 20 maggio**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

### **COREAS STP SRL**

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

### **Enasarco – Versamento contributi**

Versamento dei contributi previdenziali Enasarco relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti per agenti e rappresentanti di commercio.

## **Mercoledì 31 maggio**

### **Trasmissione telematica della denuncia UniEmens**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

### **Fasi – Versamento**

Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

### ***COREAS STP SRL***

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza

## Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MAGGIO 2023

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di maggio 2023.

<b>AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI - ACCORDO 15 DICEMBRE 2022</b>		
<b>ELEMENTO</b>	<b>DI</b>	<b>GARANZIA</b>
<b>RETRIBUTIVA</b>		
<p>Ai dipendenti di aziende prive di accordi di 2° livello al 31 dicembre di ogni anno e che non percepiscono trattamenti economici, anche forfetari, individuali o collettivi, deve essere erogato entro il mese di maggio dell'anno successivo e in aggiunta al trattamento economico previsto dal Ccnl un Egr pari a 400 euro annui.</p>		

<b>AUTOSCUOLE – ACCORDO 22 LUGLIO 2021</b>		
<b>ARRETRATI MINIMI RETRIBUTIVI</b>		
<p>Fermi restando i minimi tabellari stabiliti dal 1° settembre 2021 e dal 1° febbraio 2022, a decorrere da marzo 2023 e fino a dicembre 2023 dovranno essere erogati gli arretrati in 10 rate mensili di pari importo.</p>		

<b>TRASPORTO - SISTEMA IMPRESA – ACCORDO 22 APRILE 2021</b>		
<b>ELEMENTO</b>	<b>DI</b>	<b>GARANZIA</b>
<b>RETRIBUTIVA</b>		
<p>Ai dipendenti di aziende prive di accordi di 2° livello al 31 dicembre di ogni anno e che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl, deve essere erogato entro il mese di maggio dell'anno successivo un Egr pari a 400 euro annui, onnicomprensivo e non incidente sul Tfr.</p>		

<b>SCUOLE PRIVATE MATERNE FISM – ACCORDO 1 MARZO 2023</b>		
<b>UNA TANTUM</b>		
<p>Erogazione 1° <i>tranche</i>.</p>		

<b>NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE - ANAV- ACCORDO 6 OTTOBRE 2022</b>		
<b>UNA TANTUM</b>		
<p>Erogazione 2° <i>tranche</i>.</p>		

### COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza



**DIRIGENTI - AZIENDE TERZIARIO – ACCORDO 12 APRILE 2023**

<i>UNA TANTUM</i>	Erogazione 1° <i>tranche</i> .
-------------------	--------------------------------

***COREAS STP SRL***

20841 Carate Brianza  
Via A. Volta n. 26 bis  
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo  
Via Varisco n. 5  
Tel 039 647435

20121 Milano  
Via F. Turati n. 6  
Tel 02 66823785

20900 Monza  
Via Italia n. 46  
Tel 039 321607

20090 Vimodrone  
Viale Rimembranze n. 8  
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967  
N. Rea 2646484 Monza